**ISCRIZIONE ANAGRAFICA - NUOVA NORMATIVA - Dichiarazione lotta all'occupazione abusiva di immobili.**

L'art. 5 del [decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-03-28;47) convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121) tratta della "*Lotta all'occupazione abusiva di immobili" e prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge*".

Secondo tale normativa **chiunque occupi abusivamente un immobile** **non può chiedere la residenza** né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, **prevedendo** **anche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto**. Il precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. **La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti**.

Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione ma anche - e anzi, forse, prima - **dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente**.

Il titolo di occupazione dell’alloggio può essere dimostrato al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione, o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico.

Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all’occupazione dell’alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario.

I proprietari verranno informati di ogni richiesta di residenza presso alloggi di loro proprietà, tramite un avviso di avvio del procedimento inoltrato presso la loro residenza e potranno segnalare eventuali situazioni in cui i richiedenti non sono in possesso del titolo per occupare l’alloggio.

Il procedimento per l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione anagrafica deve concludersi entro 45 giorni, ma eventuali situazioni in cui venisse dimostrata che i richiedenti non avevano titolo all’iscrizione in anagrafe anche oltre tale periodo, potrebbero comportare comunque la nullità dell’iscrizione anagrafica.

Il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, pertanto potrebbero essere introdotte ulteriori novità e adempimenti.

In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente, in applicazione a quanto previsto dall'art. 5 del D.L.  n. 47 del 28.03.2014, convertito in Legge n. 80 del 23.05.2014, dovrà produrre o la documentazione attestante il titolo del possesso oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale viene indicato il titolo sulla base del quale occupa l'alloggio (proprietario - affittuario - usufrutturario - comodatario registrato)**- all. 1**

oppure una dichiarazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui l'alloggio stesso venga messo a disposizione a titolo gratuito - **all. 2**.